

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

(Approvato con deliberazione G.C. n. 94 del 09.10.2003)

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano la programmazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi di formazione destinati al personale dell'amministrazione comunale.
2. Il presente regolamento definisce inoltre i criteri per l'eventuale ricorso a soggetti esterni in relazione alla realizzazione di iniziative formative o in ordine alla formazione di singoli dipendenti in corsi e seminari esterni.
3. Il complesso delle norme contenute nel presente regolamento è finalizzato a garantire maggiore efficacia agli interventi formativi posti in essere dall'amministrazione, sia direttamente, sia indirettamente, nonché ad assicurare adeguati sviluppi e forme alle iniziative di qualificazione professionale e di valorizzazione delle abilità del personale dipendente.

Art. 2 Verifica del fabbisogno formativo

1. Annualmente, entro e non oltre il termine iniziale di formazione del bilancio di previsione, ogni Capo Area procede alla verifica del fabbisogno formativo delle risorse umane operanti nei propri uffici e servizi.
2. L'analisi del fabbisogno formativo è prodotta da ciascun responsabile di servizio e confluisce in un documento costituente base per l'elaborazione del budget specifico nel P.R.O. relativo all'anno seguente.
3. La verifica deve essere condotta per acquisire informazioni, anche dettagliate, sulle esigenze formative generali e particolari.

Art. 3 Piano di formazione – Programmazione della formazione

1. Annualmente l'Amministrazione definisce un piano di formazione delle risorse umane, rivolto ai propri dipendenti.
2. Nel piano devono essere riportati i vari interventi formativi, con esplicitazione degli obiettivi che con gli stessi si intendono raggiungere.
3. Gli interventi formativi devono essere articolati per iniziative con specificazione di quelle per le quali si deve fare ricorso a soggetti formatori esterni, pubblici e privati.

Art. 4 Sviluppo delle iniziative di formazione

1. Lo sviluppo delle iniziative di formazione deve comunque ispirarsi a criteri di flessibilità, al fine di garantire la massima partecipazione dei dipendenti alle stesse.

2. La partecipazione di dipendenti a iniziative formative organizzate da soggetti formatori esterni non deve incidere in modo rilevante sullo sviluppo delle attività d'ufficio e quindi sul buon funzionamento degli uffici.

Art. 5 Valutazione della formazione

1. L'Amministrazione può predisporre strumenti volti a verificare l'efficacia degli interventi formativi e delle singole iniziative.
2. I risultati della valutazione della formazione dell'anno precedente, concorrono con l'analisi del fabbisogno formativo all'elaborazione del piano di formazione dell'anno successivo.

Art. 6 Acquisizione di servizi formativi da soggetti esterni e partecipazione di propri dipendenti a iniziative formative esterne.

1. L'amministrazione può per la realizzazione di interventi formativi acquisire servizi da soggetti formatori esterni, pubblici e privati.
2. La selezione dei soggetti formatori, è ispirata ai seguenti criteri: a) qualità della formazione proposta; b) esperienza e qualificazione professionale acquisite nel settore;
3. Sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 2, l'amministrazione può disporre che propri dipendenti partecipino a corsi e seminari tenuti da soggetti formatori esterni. Tali corsi devono integrarsi con gli interventi formativi previsti nel piano.

Art. 7 Innovazione

1. L'amministrazione utilizza per lo sviluppo degli interventi formativi ogni soluzione innovativa utile alla migliore efficacia degli stessi.
2. L'utilizzo delle innovazioni formative deve essere tenuta in considerazione anche in relazione all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche destinate alla formazione.

Art. 8 Amministrazione con ruolo di soggetto formatore

1. L'amministrazione può operare anche come soggetto formatore, progettando proprie iniziative aperte alla partecipazione di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 9 Gestione in forma associata

1. Sono incentivate forme associative con altri Enti Locali, nella realizzazione del piano formativo annuale

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.